




REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



# Agevolazioni e incentivazioni nelle Zes siciliane



Palermo, 2022

**AGEVOLAZIONI E  
INCENTIVAZIONI NELLE  
ZES SICILIANE**

## ***PREMESSA***

Con gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*” sono state istituite le Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento, che abbiano almeno un porto adiacente, possono beneficiare di benefici fiscali e di semplificazioni amministrative.

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un Piano di Sviluppo Strategico (PSS), nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

In Sicilia, con le delibere n. 277 dell'8 agosto 2019 e n. 447 del 13 dicembre 2019, sono stati approvati i PSS della ZES Sicilia Occidentale e della ZES Sicilia Orientale e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 sono state istituite le due predette Zone Economiche Speciali.

Le imprese che operano nella ZES, oltre alle misure agevolative indicate nel presente documento, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, anche sulla base di criteri derogatori alla normativa vigente.

Si indicano di seguito le agevolazioni e incentivazioni statali e regionali che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono trovare applicazione nelle ZES, segnalando che non hanno carattere esaustivo.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai seguenti siti:

- <https://www.incentivi.gov.it/index.php>
- Agenzia per la coesione territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/>
- Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/impres/agevolazioni>
- Ministero dello Sviluppo Economico
  - <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa>
  
- Invitalia <https://www.invitalia.it/>
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
  - <https://www.adspalermo.it/>
  - <https://www.adspmaresiciliaorientale.it/>

**Contatti Ufficio regionale**

Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive

“Servizio 11.S – ZES ed altri interventi agevolativi”

e-mail: [zes@regione.sicilia.it](mailto:zes@regione.sicilia.it)

tel. 0917079750

## 1) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI PREVISTE ESCLUSIVAMENTE PER LE ZES

### 1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (C.D. BONUS SUD)

(art. 1, commi 98 - 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

L'articolo 1, commi 98 - 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente le agevolazioni e incentivazioni nelle ZES non rientranti nella competenza della Regione, ha esteso il c.d. bonus sud anche agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali. Il comma 2, infatti, così dispone:

- \* *“ In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.”;*

Sono agevolabili dal citato credito d'imposta gli investimenti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 - relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle ZES della Sicilia, nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

I **settori esclusi** dall'agevolazione sono: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'articolo 199, comma 4, del D.L. 19-5-2020 n. 34 prevede che *“ Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzino e supporto ai trasporti.”*

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.

Il riconoscimento del credito d'imposta è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno 7 anni dopo il

completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di presentazione della Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, la cui versione più aggiornata è stata adottata con Provvedimento direttoriale del 9 marzo 2021, che a partire dal 31 marzo 2021 sostituisce il precedente modello, approvato con provvedimento direttoriale del 14 aprile 2017, modificato con i provvedimenti del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019.

Con la risoluzione n. 83/E del 27 settembre 2019 l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "6906" da utilizzare con il modello F24 telematico.

L'aggiornamento del modello e delle relative istruzioni si è reso necessario poiché la legge n. 160/2019 (c.d. legge di bilancio 2020) e la legge n. 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), rispettivamente ai commi 316 e 171, hanno prorogato il credito d'imposta fino al **31 dicembre 2022**:

- sia per le Zone economiche speciali (ZES), allungando la validità delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017
- sia per le Regioni del Mezzogiorno richiamate dalla disciplina originaria dai già citati commi 98 - 108 della legge n. 208/2015.

## 1.2 RIDUZIONE 50% IMPOSTA SUL REDDITO

*(articolo 1, commi 173 – 176, legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) ha introdotto una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale e incentivare la ripresa delle attività economiche nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia.

In particolare, i commi 173-176 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone Economiche Speciali, una **riduzione del 50%** dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa l'attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Ai sensi del comma 174, la fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- \* le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- \* le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della ZES.
- \* Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

### **1.3 ZONE FRANCHE DOGANALI**

*(articolo 5, comma 1, lett. a-sexies), decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; Regolamento (UE) n. 952/2013)*

Il comma 1, lett. a-sexies), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i., come recentemente modificato dal c.d. decreto semplificazioni, dispone che: *“ nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta”*.

L'articolo 243 del citato Regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, attualmente, un solo tipo di zona franca doganale, quella interclusa, il cui perimetro ed i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale. Nella normativa unionale i depositi franchi sono stati trasformati in depositi doganali.

Le zone franche doganali costituiscono parte del territorio doganale dell'Unione Europea, all'interno delle quali la merce gode di semplificazioni di carattere doganale e della mera sospensione del pagamento dei diritti doganali fino alla definitiva destinazione della stessa. L'estrazione delle merci dalla zona franca doganale e la loro immissione in consumo determina, infatti, l'obbligo del pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA ed altri oneri, se previsti).

Al pagamento dei suddetti diritti doganali sono, altresì, soggette le merci consumate all'interno della zona franca medesima.

Pertanto, le “zone franche doganali” sono parti integranti del territorio doganale dell'Unione europea: le merci ivi introdotte godono della mera sospensione dal pagamento dei diritti doganali, fino alla loro estrazione finalizzata all'immissione in consumo o alla loro riesportazione. Le merci unionali, vincolate al regime di esportazione, se introdotte in zona franca devono uscire da tale territorio per essere considerate esportate.

La zona franca doganale si differenzia, pertanto, dalle zone extradoganali, qualificate come territori appartenenti agli Stati membri, ma non facenti parte del territorio doganale dell'Unione.

Queste ultime sono espressamente individuate dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013, il quale, nel definire il territorio doganale dell'Unione, ricomprende *“il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno”*

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.

## **2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE NELLE ZES**

### **2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI**

Di seguito si indicano, in maniera non esaustiva, le agevolazioni statali di natura fiscale che possono trovare applicazione all'interno delle Zone Economiche Speciali.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI**

*(articolo 1, commi 89 – 92, legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dall'art. 1, comma 46, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234,)*

##### **COS'È**

Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

##### **A CHI SI RIVOLGE**

Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

##### **AGEVOLAZIONI**

Il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di € 200.000.

Con l'articolo 1, comma 46, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, e l'importo massimo del bonus è stato ridotto da 500mila a 200mila euro.

#### **DEDUCIBILITÀ IMU**

*(articolo 1, commi 772 e 773, legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

##### **COS'È**

Il comma 772 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 prevede che l'imposta municipale unica (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo comma 773 prevede che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini



della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

### **REGIME FORFETARIO**

*(articolo 1, commi 54 - 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, commi 9 - 11, legge 13 dicembre 2018 n. 145 – c.d. “Regime dei minimi”; articolo 1, comma 692, legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

La legge n. 145 del 2018 introduce misure volte alla riduzione del carico fiscale su imprese, professionisti e artigiani, al fine di migliorarne produttività e competitività e incentivare al tempo stesso l'occupazione.

Gli interventi operati con la manovra non hanno inciso sulla semplificazione del regime stesso, bensì hanno ampliato, in via principale, l'accesso al regime agevolato ai soggetti esercenti impresa, arti o professioni con ricavi e compensi fino a € 65.000.

La forfettizzazione della base imponibile, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, l'esclusione da IVA nonché la possibilità di beneficiare della semplificazione degli adempimenti contabili sono misure già adottate con la legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime.

La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), è stata oggetto di alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019).

In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli:

- \* è stata aggiunta una nuova condizione di accesso, rappresentata dal limite di € 20.000 lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
- \* è stata ripristinata la causa di esclusione, anch'essa cancellata dalla scorsa manovra finanziaria, per i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 30.000. La verifica di tale parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi amministrativa (*vedi circolare n. 10/2016, par. 2.3*), non sia stato percepito un reddito di pensione; quest'ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.

Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all'anno precedente:

- \* ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000
- \* ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell'imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a € 20.000 lordi.

Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende:

- \* chi si avvale di regimi speciali ai fini dell'Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito
- \* i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato UE o aderente allo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- \* coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- \* chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'esercente attività d'impresa, arti o professioni
- \* chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un'attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- \* chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

La legge n. 178 del 2020 (c.d. legge di bilancio 2021) non ha apportato modifiche relative al regime forfetario, lasciando inalterati sia i requisiti di accesso che le cause di esclusione.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

*(articolo 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )*

Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025.

Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026. Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il comma 44 dell'articolo 1, legge 234/2021, che è intervenuto, con modifiche e integrazioni,

sulla disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge di bilancio 2021, n. 178/2020. Tali ultime disposizioni avevano previsto un rafforzamento del credito d'imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili, bonus che, nell'ottica di ridefinire gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 in luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile ("super ammortamento" e "iper ammortamento" – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).

### Beni materiali

Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati per altre tre annualità (dal 2023 al 2025), seppure con un'intensità minore.

Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell'articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### Disciplina per l'anno 2022

Nessuna modifica in riferimento al periodo d'imposta 2022, già regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni

- 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

#### Disciplina per gli anni 2023-2025

La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d'imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

#### Beni immateriali

Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell'entità del bonus, riguarda anche l'agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge 232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

#### Disciplina per l'anno 2022

Per il periodo d'imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.

#### Disciplina per gli anni 2023-2025

Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d'imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:

- 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
- 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
- 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a

condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

#### BONUS BENI STRUMENTALI IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0

Investimento	Periodo	Misura del credito e livelli di spesa
BENI MATERIALI	Dall'1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40%, fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10</li> <li>• 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20</li> </ul>
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20%, fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10</li> <li>• 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20</li> </ul>
BENI IMMATERIALI	Dall'1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	20%, fino a 1 milione di euro
	Dall'1/1 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	15% fino a 1 milione di euro
	Dall'1/1 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	10% fino a 1 milione di euro

La legge di bilancio non ha, invece, concesso un'ulteriore estensione temporale al **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali** (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Pertanto, questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

#### CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S)

*(articolo 1, commi 198 - 209, legge n. 160/2019; articolo 1, comma 1064, lett. da a) ad h), legge n. 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )*

L'agevolazione, in scadenza a fine 2022, è stata estesa fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, seppur ridotta al 10% della base di calcolo, anziché l'attuale 20%.

Confermato per altri nove anni il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Prolungati per ulteriori tre esercizi anche i bonus per le attività di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nonché per le attività

di *design* e ideazione estetica. Per il 2022, il bonus spetta nella stessa misura stabilita dalla normativa previgente; negli anni successivi, invece, la percentuale andrà a calare.

Possono fruire del bonus R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammesse all'agevolazione. Sempre che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001).

#### RICERCA E SVILUPPO

Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2031:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, spetta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i successivi periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, spetta in misura pari al 10% e nel limite massimo, maggiorato, di 5 milioni di euro all'anno.

#### INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vi rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Per questa tipologia d'investimento, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i due successivi periodi d'imposta (2024 e 2025), spetta in misura pari al 5%, sempre nel limite annuale di 2 milioni di euro.

#### DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Vi rientrano le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d'imposta, in questo caso, è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i due successivi periodi d'imposta (2014 e 2025), spetta in misura pari al 5% ed entro lo stesso limite annuale di 2 milioni di euro.

#### ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e spetta:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo, maggiorato, di 4 milioni di euro
- per i due successivi periodi d'imposta (2014 e 2025), in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

#### BONUS RICERCA E SVILUPPO

ATTIVITÀ	PERIODO D'IMPOSTA	MISURA E LIMITE ANNUALE DEL CREDITO
Ricerca e sviluppo	in corso al 31/12/2022	20%, con tetto di 4 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2022	10%, con tetto di 5 milioni di euro
	e fino a quello in corso al 31/12/2031	10%, con tetto di 2 milioni di euro
Innovazione tecnologica	fino a quello in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica	e fino a quello in corso al 31/12/2025	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Altre attività innovative	e fino a quello in corso al 31/12/2025	15%, con tetto di 2 milioni di euro
	in corso al 31/12/2022	10%, con tetto di 4 milioni di euro
	in corso al 31/12/2023	5%, con tetto di 4 milioni di eur
	successivo a quello in corso al 31/12/2023	
	e fino a quello in corso al 31/12/2025	

## CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

(articolo 1, commi 210 - 217, legge n.160/2019; articolo 1, comma 1064, lett. i) ed l), legge n. 178/2020)

Le lettere i) ed l) dello stesso comma 1064 sono intervenute, invece, sul credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge n. 160/2019).

Ne è stata sancita la **proroga** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e **ampliato il perimetro di applicazione**, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cioè:

- \* spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
- \* costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
- \* costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- \* spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La legge di bilancio 2018, che ha introdotto la misura in esame, ha previsto un credito d'imposta in favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Tali attività devono essere svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0** quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

**Escluse** dal beneficio sono le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Con la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145/2018) il beneficio è stato rimodulato secondo la dimensione delle imprese: il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di € 300.000, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di € 200.000 e nella misura del 30%.

### I NUOVI LIMITI

Il comma 211 effettua alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:



- \* nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000
- \* nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 250.000
- \* nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 250.000.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i tetti massimi annuali, al 60% se l'attività di formazione ammissibili riguarda lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

#### LE ALTRE NOVITÀ

Il comma 212 stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle aziende destinatarie di sanzioni interdittive.

L'effettiva fruizione del bonus è, dunque, subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 213 dispone che, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, le università, pubbliche o private, o le strutture a esse collegate, e ai soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37, anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori.

Il comma 214 specifica che il beneficio fiscale è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

La disposizione prevede, inoltre, che, al solo fine di consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una comunicazione al Mise, il cui modello, contenuto, modalità e i termini di invio saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Il comma 215 elimina l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Infine, il comma 217 prevede che agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il ministero dello Sviluppo Economico.

Al riguardo, l'articolo 31 di tale regolamento UE consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili, nell'ambito dei quali rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione.

## **INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE**

*(articolo 1, comma 70 e 71, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )*

Allungata di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, la disposizione della legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 234 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178) che, per incentivare i processi di aggregazione realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, consente al soggetto risultante dall'operazione di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Viene, però, introdotto un nuovo tetto in valore assoluto (500 milioni di euro) alle Dta trasformabili in credito d'imposta; pertanto, il limite è ora rappresentato dal minore importo tra 500 milioni e il 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Contestualmente è anticipata di un anno, al 31 dicembre 2021, la cessazione del "bonus aggregazioni" introdotto dal "decreto Crescita" (articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che, per tali operazioni, ha consentito il riconoscimento fiscale gratuito dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, fino a cinque milioni di euro.

### **PATENT BOX**

*(articolo 1, comma 10 e 11, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )*

#### **COS'È**

Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Con i commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 234/2021 sono apportate alcune variazioni alle novità introdotte dal Dl 146/2021: la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili è elevata dal 90 al 110%; si restringe l'ambito applicativo dell'agevolazione, adesso riservata a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l'esclusione, quindi, di marchi d'impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; cambia la decorrenza delle nuove norme (non più il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146), ora applicabili alle opzioni esercitate per il periodo d'imposta in corso al momento della loro entrata in vigore (2021) e per quelli successivi; viene consentito, per tutta la durata dell'opzione, di fruire sia del nuovo patent box sia del credito d'imposta per le spese di R&S; è modificato il meccanismo di passaggio dalla precedente disciplina (opzione non più esercitabile a partire dal periodo d'imposta 2021) alla nuova, per non costringere a transitare automaticamente in quest'ultima chi aveva optato per il "vecchio" patent box con riferimento ad anni antecedenti al 2021; è introdotto un meccanismo di recapture secondo cui, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, la maggiorazione del 110% è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale e non è applicabile alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ottiene il titolo.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD**

(articolo 14 Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17)

A coloro che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'articolo 14 del D.L. n. 17/2022 attribuisce un nuovo credito d'imposta. In particolare, l'articolo stabilisce che, fino al 30 novembre 2023, l'agevolazione spetta alle imprese che effettuano tali investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai fini dell'applicazione della misura di favore sono considerati agevolabili i costi sostenuti per gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, saranno stabilite con decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del "decreto Energia".

L'agevolazione è riconosciuta nella misura massima consentita dal regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, in materia di aiuti di stato. Gli oneri derivanti dall'applicazione della citata disposizione sono quantificati in misura pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti ordinariamente previsti in materia dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

## **CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE**

(articolo 5 Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17)

L'articolo 5 del "decreto Energia" si occupa di un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a queste, sempre per disinnescare gli effetti della crisi energetica, caratterizzata dall'aumento dei costi. In sostanza, riconosce alle stesse, a determinate condizioni, un nuovo credito d'imposta.

In particolare, l'articolo prevede che, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, alle stesse è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore del mercato energetico (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa in commento sono valutati nella misura di 522,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Per imprese a forte consumo di gas naturale si considerano quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del ministro della Transizione ecologica n. 541/2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti ordinariamente previsti in materia dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

## 2.2 AGEVOLAZIONI STATALI DI NATURA TRIBUTARIA E NON TRIBUTARIA

### INCENTIVI PER START-UP D'IMPRESA

#### RESTO AL SUD

*(articolo 1 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – c.d. Decreto Mezzogiorno)*

#### COS'È

“Resto al Sud” è un incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Sicilia e in altre regioni del Mezzogiorno. Soggetto gestore della misura è Invitalia.

Sono finanziabili:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone
- turismo
- commercio
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

#### AGEVOLAZIONI

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di **50.000 euro** per ogni richiedente, che può arrivare fino a **200.000 euro** nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a **60.000 euro**.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto, a supporto del fabbisogno di circolante, un ulteriore **contributo a fondo perduto**:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di

leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa

**Non sono ammissibili** le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:

- 50% di contributo a fondo perduto
- 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

#### A CHI SI RIVOLGE

Le agevolazioni sono rivolte agli **under 56** che:

- al momento della presentazione della domanda sono residenti in Sicilia  
*oppure*
- trasferiscono la residenza in Sicilia entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria
- non sono già titolari di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21/06/2017
- non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l'autoimprenditorialità nell'ultimo triennio
- non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento

L'incentivo si rivolge a:

- **imprese costituite** dopo il 21/06/2017
- **imprese costituende** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all'estero - dall'esito positivo dell'istruttoria)

Possono inoltre chiedere i finanziamenti:

- i **liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche)

Per maggiori informazioni sulla misura in esame, comprese le modalità di presentazione della domanda, si rinvia all'apposita sezione del sito di Invitalia: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud>.

### NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

*(Titolo I, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e s.m.i.)*

#### COS'È

In attuazione del Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la misura "Nuove imprese a tasso zero" ha l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

A seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 34/2019 e della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2021, è stata definita la nuova disciplina attuativa in un'ottica di maggiore efficacia dell'intervento.

#### A CHI SI RIVOLGE

Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

#### COSA FINANZIA

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

#### AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d'uso.

Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti

delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.

Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l'offerta di servizi di tutoraggio.

#### MODALITÀ DI ACCESSO

La domanda si presenta solo *on-line*: è necessario registrarsi ai servizi di Invitalia.it e poi accedere alla piattaforma web dedicata.

#### **START-UP INNOVATIVE (PMI INNOVATIVE)**

*(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; decreto ministeriale (del MEF) 25 febbraio 2016 e 7 maggio 2019; Decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final – Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative)*

Con l'introduzione del decreto-legge n. 179/2012, è stata introdotta una disciplina normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della S.r.L. semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

Le imprese dotate dei requisiti di start-up innovativa (tutorial per l'iscrizione) possono contare su un vasto complesso di agevolazioni, quali semplificazioni ed esenzioni regolamentari, incentivi fiscali (quali ad esempio l'esenzione dall'imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio), facilitazioni nell'accesso al credito e al capitale di rischio (l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, non automatico, è soggetto a *due diligence*, con assegnazione di un rating di merito creditizio: le imprese con rating più basso (fascia 5) sono escluse di default), e nuovi programmi di finanziamento: misure con il potenziale di incidere sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alla fase di espansione e maturità.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in start-up e PMI innovative consistono:



- \* per le persone fisiche, in una detrazione dall'imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell'ammontare investito, per un conferimento massimo di € 1 milione;
- \* per le società di capitali in una deduzione dall'ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell'investimento, con soglia fissata a € 1,8 milioni.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso start-up e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

In alternativa a tale detrazione Irpef "ordinaria", il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. Decreto Rilancio - ha previsto (articolo 38, commi da 7 a 9) un ulteriore **incentivo** in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, all'investimento in start-up innovative, aggiungendo l'articolo 29-bis al decreto-legge n. 179/2012, ed in PMI innovative, aggiungendo il comma 9-ter all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

### **NUOVO SELFIEmployment**

*(avviso pubblico SELFIEmployment febbraio 2021; circolare ANPAL n. 1/2019)*

#### **COS'È**

Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a € 50.000 l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Il Nuovo SELFIEmployment, che offre condizioni di accesso e di erogazione dei finanziamenti più vantaggiose, sostituisce la precedente versione della misura, attiva fino al 21 febbraio 2021.

#### **A CHI SI RIVOLGE**

L'incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte attitudine al lavoro autonomo e all'imprenditorialità.

Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti categorie:

- \* Not in Education, Employment or Training (NEET), vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda:
- \* si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età
- \* non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale
- \* donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupate in altre attività lavorative
- \* disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda:
- \* non risultano essere occupati in altre attività lavorative
- \* hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID)

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.

#### INIZIATIVE AMMESSE

Possono chiedere i finanziamenti:

- \* imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci:
- \* costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
- \* non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni
- \* associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

#### **SMART&START ITALIA (SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE)**

*(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articolo 25) – Start-up innovative); decreto ministeriale (del MISE) 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia; decreto ministeriale 30 agosto 2019)*

#### COS'È

Strumento agevolativo per piani di impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra € 100.000 e € 1,5 milioni, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- \* significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- \* sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things;
- \* valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa, Digital Innovation Hub.

#### A CHI SI RIVOLGE

La misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

## COSA FINANZIA

Smart&Start Italia finanzia piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, comprendenti le seguenti categorie di spese:

- immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa;
- immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d'impresa);
- personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Nei limiti del 20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e godimento di beni di terzi.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

## AGEVOLAZIONI

Le startup richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.

Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.

- servizi di tutoraggio: le sole startup innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le startup

localizzate nel restante territorio nazionale.

#### LE PREMIALITÀ

Nell'ambito delle verifiche istruttorie è attribuita, tra le altre, una premialità alle startup che prevedono forme di collaborazione con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori di impresa (ivi compresi i Digital Innovation Hub) e alle startup già operanti nelle Regioni del Centro-Nord da almeno 12 mesi che promuovono la realizzazione di un piano d'impresa localizzato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE ITALIA VENTURE I - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI PMI TRAMITE VENTURE CAPITAL**

*(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articolo 25) - Start-up innovative; decreto ministeriale (del MISE) 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia; decreto ministeriale 9 agosto 2017)*

#### COS'È

Il Fondo Italia venture I investe nel capitale di rischio di PMI, unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti, per agevolare l'accesso al credito di PMI e start-up innovative e sostenere progetti di sviluppo a mediolungo termine. Le operazioni d'investimento hanno per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o l'erogazione, di azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio; obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, finanziati per almeno il 30%, da risorse private.

#### A CHI SI RIVOLGE

PMI operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.

#### AGEVOLAZIONI

Partecipazioni nel capitale di rischio di PMI. L'intervento è attuato a condizioni di mercato e non dà luogo, dunque, ad aiuti di Stato.

#### MODALITÀ DI ACCESSO

Il Comitato Investimenti, individuate le imprese target, valuta le singole operazioni di investimento o di disinvestimento.

#### PMI

### **BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI**

*(articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; decreto ministeriale (del MISE) 25 gennaio 2016; circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017)*

#### COS'È

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o

acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

#### A CHI SI RIVOLGE

**Micro, piccole e medie imprese (PMI)** operanti sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- \* attività finanziarie e assicurative
- \* attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

#### AGEVOLAZIONI

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0")

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "industria 4.0" che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l'elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

#### MODALITÀ DI ACCESSO

Domanda presso la banca o l'intermediario finanziario a cui si richiede il finanziamento. Per maggiori informazioni, si rinvia alla sezione del sito del MISE dedicata alla misura in esame: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>

## **CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE - POLICY A SOSTEGNO DELLE PMI INNOVATIVE**

*(articolo 4, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; decreto ministeriale (del MEF) 7 maggio 2019)*

### **COS'È**

La policy offre alle PMI innovative una vasta gamma di benefici afferenti a diverse discipline, dalla riduzione degli oneri all'accesso al credito e al capitale di rischio, dalla disciplina del lavoro all'equity crowdfunding.

### **A CHI SI RIVOLGE**

Società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettano i requisiti dimensionali previsti dalla nozione UE di PMI, non quotate su un mercato regolamentato, e dotate di una chiara connotazione innovativa, suffragata dal conseguimento di almeno due tra una soglia abilitante di spese in R&S, oppure di personale altamente qualificato, o ancora dalla titolarità di uno strumento di tutela della proprietà intellettuale.

Possesso da parte dell'impresa oggetto dell'investimento dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3/2015 (decreto ministeriale (del MEF) 7 maggio 2019).

### **AGEVOLAZIONI**

Pacchetto di misure agevolative: semplificazioni, agevolazioni fiscali (ad esempio detrazioni per investimenti in *equity*, non imponibilità dei redditi provenienti da SFP), pubblicità (open data), nuove forme di accesso al capitale (*equity crowdfunding*).

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

Attraverso dichiarazione dei redditi (Irpef e Ires, a seconda che l'investitore sia persona fisica o giuridica)

## **FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

*(articolo 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 15, legge 7 agosto 1997, n. 266)*

### **COS'È**

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla sezione del sito del MISE dedicata alla misura in esame: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi>

### **3) AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA**

#### **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRAP**

Si indicano di seguito le vigenti agevolazioni in materia di IRAP che possono trovare applicazione anche nelle ZES.

#### **IRAP**

*(articoli 1-45, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica al valore della produzione netta – ossia alla differenza tra valore e costo della produzione – derivante dall'attività esercitata sul territorio regionale.

Gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 446 del 1997, ancora oggi, definiscono gli elementi strutturali del tributo – dalla base imponibile, ai soggetti passivi, alla determinazione delle aliquote – e circoscrivono gli spazi di operabilità del legislatore regionale.

È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. Il suo gettito finanzia il 40% (circa) della spesa sanitaria italiana.

Malgrado sia un'imposta di competenza statale, soggetti attivi del tributo sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: essa è, dunque, dovuta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Per quanto riguarda i regimi agevolativi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, si rappresenta che l'articolo 14, rubricato "Sviluppo di nuova imprenditoria", prevede l'esenzione, in «de minimis» (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ora Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013) dall'imposta regionale sulle attività produttive per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività.

L'esenzione si applica alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'*information technology*, nonché a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di € 10 milioni, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.

#### **RESTO AL SUD – SICILIA**

*(articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022)*

L'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha previsto il riconoscimento, dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, ai soggetti beneficiari in Sicilia della misura agevolativa c.d. "Resto al Sud" di cui all'art. 1 del D.L. n. 91/2017 e s.m.i, di un contributo in regime "*de minimis*", parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione Siciliana, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:

a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.

Il contributo, concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (credito d'imposta), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

#### A CHI SI RIVOLGE

Il contributo è rivolto ai soggetti beneficiari, in Sicilia, della *"Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"*, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. Decreto Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i.

Possono dunque accedere al contributo regionale i soggetti che si sono costituiti nelle modalità e nelle forme giuridiche richieste dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 91/2017, e che sono risultati assegnatari della misura incentivante "Resto al Sud", secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, e dalle relative circolari attuative.

Sono **esclusi** i soggetti operanti nei settori di attività non ammessi alla misura "Resto al Sud", nonché quelli operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, trattandosi di settore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere al contributo dovrà essere presentata apposita istanza al Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia. Per maggiori informazioni sulla misura in esame, comprese le modalità di presentazione della domanda, si rinvia all'apposita sezione del sito della Regione Siciliana: [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipFinanzeCredito/PIR\\_Areematiche/PIR\\_PortaleTributi/PIR\\_Resto\\_al\\_sud\\_2020](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areematiche/PIR_PortaleTributi/PIR_Resto_al_sud_2020).

#### **4) AGEVOLAZIONI DI NATURA NON TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA**



La Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2014/2020 ha la competenza dell'Azione 3.6.1. *“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti e più efficaci”*.

Attraverso la Misura vengono concesse garanzie sottoforma di Agevolazioni per l'accesso al credito per le PMI siciliane.

L'attuazione della Misura avviene attraverso l'Organismo Intermedio riconosciuto (MISE) e tramite la Sezione Speciale Sicilia istituita all'uopo con Medio Credito Centrale.

E' stata firmata la Convenzione operativa tra Regione Sicilia, MiSE E MEF.

Il Fondo prevede differenti modalità operative ed in particolare:

*Garanzia diretta:* concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari.

*Controgaranzia:* su operazioni di garanzia concesse dai Confidi o da altri fondi di garanzia.

*Cogaranzia:* concessa direttamente ai soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi ed altri fondi di garanzia.

A partire dal 2019 a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del FCG viene introdotta la distinzione tra *riassicurazione* e *controgaranzia*.

Con la *riassicurazione*, il Fondo interviene a fronte del default dell'impresa beneficiaria e a seguito del pagamento in garanzia del confidi alla banca.

Con la *controgaranzia*, il Fondo interviene nel caso in cui nè il debitore principale (impresa), nè il garante di primo livello (confidi) siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del soggetto finanziatore (c.d. doppio default).

## **5) LE ZES NEL PNRR**

### FOCUS SU INVESTIMENTO 4: INTERVENTI PER ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Le sfide:

#### **Collegamento “ultimo miglio”**

Realizzare collegamenti efficaci tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T, prevalentemente ferroviarie, che consentano ai distretti produttivi tempi e costi ridotti nella logistica;

#### **Urbanizzazione primaria**

Sono già presenti accordi con operatori economici pronti ad investire tuttavia si rende necessario

dotare di infrastrutture le aree già individuate nei piani strategici, piani regolatori comunali, piani regionali paese, ecc.;

### **Reti di trasporto resilienti ed efficienti**

Rafforzare il livello di sicurezza delle opere d'arte in relazione all'accesso alle principali strutture (porti, aree produttive) e secondo le regole dettate dalle vigenti normative tecniche (NTC18) e linee guida dedicate (anche gli interventi portuali).

Attuazione:

<b>Obiettivi di processo</b>	<b>Risultati a breve/medio termine</b>
Migliori infrastrutture per le aree industriali	Rimozione degli ostacoli all'effettiva attrattività di queste aree da parte di investitori privati nei settori.  Incremento delle attività connesse a vantaggio delle PMI.
Collegamenti a reti di trasporto nazionali ed europee efficaci ed efficienti	Conseguente aumento del tasso di occupazione di queste aree e incremento della coesione territoriale e sociale nelle aree meridionali del Paese, vero obiettivo generale dell'intero progetto ZES.
Sistemi infrastrutturali resilienti che possano servire la logistica integrata di queste aree tra loro e con il resto del mercato unico europeo	Opere di urbanizzazione: interventi di reindustrializzazione e recupero ambientale, consistenti in: riqualificazione delle reti primarie, tecnologiche e logistiche, anche con produzione di energia verde.  Rimozione dei fenomeni di inquinamento; monitoraggio delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) e della loro evoluzione derivante dalle attività economiche. Non ci saranno nuovi consumi di suolo.

Condizione di attuazione:

I progetti specifici sono stati selezionati considerando:

- L'avvenuto inserimento del progetto all'interno dei Piani Strategici di Sviluppo delle aree ZES (o altri strumenti di pianificazione territoriale)
- Fase di progettazione avanzata almeno pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Sono stati privilegiati gli interventi che hanno fornito un deciso e coerente potenziamento del sistema logistico e servizi utili ad attrarre nuovi investitori nelle aree ZES. Altri parametri presi in considerazione sono stati: Interconnessione tra interventi al fine di rafforzare il sistema complessivo dei trasporti e della logistica; numero ed estensione delle aree/aree produttive direttamente

interessate dall'intervento; interconnessione tra queste ed altre zone della ZES.

## POSSIBILI INTERVENTI DELLA RIFORMA SULLE ZES

Il PNRR, oltre agli investimenti, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché favorire l'insediamento di nuove imprese. Le nuove norme interverranno su tre aspetti:

- 1) Regime di autorizzazione unica per gli investitori, la cui responsabilità sarà in capo al commissario ZES che:
  - sarà l'unico interlocutore istituzionale per chi vorrà investire in queste aree;
  - presiederà la conferenza dei servizi nella quale gli attori istituzionali potranno concedere autorizzazioni e valutare pareri necessari, entro un termine perentorio, dopo il quale scatterà il principio del silenzio/assenso.Resterà in capo alle Regioni la Valutazione d'impatto ambientale.
  
- 2) Struttura tecnica in dotazione al commissario, affiancata a sua volta da una segreteria di supporto nazionale già istituita presso l'Agenzia per la Coesione territoriale con decreto del direttore generale.
  
- 3) Credito d'imposta raddoppiato per gli investimenti in beni strumentali nelle aree ZES: da 50 a 100 milioni di euro ed esteso anche agli immobili strumentali presenti o da costruire nell'area.

## INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LE ZES SICILIA OCCIDENTALE NEL PNRR

Finanziamento di progetti integrati per la logistica portuale e la realizzazione di un molo di servizio:  
**56,8 milioni di euro.**

1. **Termini Imerese – Intervento Autorità portuale.** Nuova banchina per la logistica – 36 milioni.
2. **Termini Imerese – Regione Siciliana.** Recupero e sistemazione di un'area da destinare alla logistica – 3 milioni.
3. **Porto di Trapani e area industriale.** Collegamento portuale con zona industriale di Trapani - 17,8 milioni.

## INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LE ZES SICILIA OCCIDENTALE NEL PNRR

Investimenti infrastrutturali per le ZES Sicilia Orientale valutati positivamente: **52,2 milioni di euro.**

1. **Porto di Augusta.** Messa in sicurezza di opere al servizio dell'accesso al porto dell'isola e realizzazione del terzo collegamento tra le aree portuali dell'isola e la terraferma – 26,2 milioni.
2. **Porto di Riposto.** Collegamento del porto con l'autostrada – 11,5 milioni.
3. **Porto di Sant'Agata di Militello.** Collegamento del porto con l'autostrada – 4 milioni.
4. **Porto di Gela.** Collegamento del porto con l'autostrada – 10,5 milioni.

## Indice generale

PREMESSA.....	3
1) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI PREVISTE ESCLUSIVAMENTE PER LE ZES.....	5
1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (C.D. BONUS SUD)	
1.2 RIDUZIONE 50% IMPOSTA SUL REDDITO	
1.3 ZONE FRANCHE DOGANALI	
2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE NELLE ZES.....	8
2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI.....	8
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI.....	8
DEDUCIBILITÀ IMU.....	8
REGIME FORFETARIO.....	9
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	10
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S).....	13
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0.....	16
INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE.....	18
PATENT BOX.....	18
CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD.....	19
CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE.....	19
2.2 AGEVOLAZIONI STATALI DI NATURA TRIBUTARIA E NON TRIBUTARIA.....	21
RESTO AL SUD.....	21
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO.....	22
START-UP INNOVATIVE (PMI INNOVATIVE).....	24
NUOVO SELFIEmployment.....	25
SMART&START ITALIA (SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE).....	26

CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE - ITALIA VENTURE I -	
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI PMI TRAMITE VENTURE CAPITAL.....	28
PMI - BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI.....	28
CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE - POLICY A SOSTEGNO DELLE	
PMI INNOVATIVE.....	30
FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE.....	30
3) AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA PREVISTE	
DALLA REGIONE SICILIANA.....	31
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRAP.....	31
RESTO AL SUD – SICILIA.....	31
4) AGEVOLAZIONI DI NATURA NON TRIBUTARIA PREVISTE	
DALLA REGIONE SICILIANA.....	32
5) LE ZES NEL PNRR.....	33

